

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 24 maggio 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (n. 294)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2014/53/UE, concernente la messa in commercio di apparecchiature radio (tra cui per esempio telefoni cellulari, telecomandi, modem WiFi, telefoni DECT, ecc.) provvede alla rifusione e abrogazione della precedente direttiva 1999/5/CE, a partire dal 13 giugno 2016, al fine di conferire chiarezza alla normativa, di apportarvi le opportune modifiche di aggiornamento e di coordinamento con altre direttive, nonché al fine di adattarla al “nuovo quadro normativo” (NQN) di cui al regolamento (CE) 765/2008, che detta principi generali in materia di marcatura CE, e alla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

considerato, in particolare, che, rispetto alla direttiva del 1999, la direttiva 2014/53/UE, al fine di garantire l'uso efficiente dello spettro radio, ne estende l'applicazione ai ricevitori radio e TV, alle apparecchiature sotto i 9 kHz (non onde radio) e alle apparecchiature di radio determinazione (per esempio i ricevitori GPS), mentre ne esclude i terminali di telecomunicazione a linea fissa (adeguatamente disciplinati dalle direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE sulla sicurezza elettrica e sulla compatibilità elettromagnetica) e le apparecchiature professionali destinate a essere utilizzate unicamente in strutture di ricerca e sviluppo;

considerato, inoltre, che la direttiva prevede l'emanazione di successivi atti delegati e atti di esecuzione da parte della Commissione europea, in relazione:

- all'obbligo di registrazione in un sistema centralizzato per le categorie di apparecchiature radio per le quali non è ancora stato raggiunto un elevato livello di conformità ai requisiti essenziali dettati dalla direttiva;

- alla possibilità per l'utente di caricare software nelle apparecchiature radio solo se la loro combinazione sia stata verificata al fine di non compromettere la conformità dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali applicabili;

- alla standardizzazione dei caricabatteria, ai fini di semplificazione e di riduzione di rifiuti e di costi inutili;

Al Presidente
della 8^a Commissioni permanente
S E D E

- alla possibilità, per le apparecchiature con schermo integrato, di adempiere, mediante la sola visualizzazione, ai requisiti relativi alla denominazione, al marchio registrato, ai recapiti del fabbricante, alla marcatura CE e alla dichiarazione di conformità UE;

considerato, che, come per tutte le direttive del nuovo approccio (NQN), la direttiva prevede una maggiore responsabilizzazione dei fabbricanti o importatori, in quanto i prodotti sono immessi nel mercato sotto la loro responsabilità, su cui eventualmente grava l'onere della prova sul rispetto dei requisiti di conformità, stabiliti dalla direttiva, in caso di contestazione. Inoltre, i distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza svolti dalle autorità nazionali e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo tutte le informazioni necessarie;

considerato che la direttiva consente, fino al 12 giugno 2017, l'immissione in commercio delle apparecchiature conformi alla disciplina precedente;

considerato che lo schema di decreto, predisposto in attuazione della delega legislativa conferita con la legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015), oltre a sette allegati, reca 52 articoli, suddivisi in otto capi concernenti: le disposizioni generali; gli obblighi degli operatori economici; la conformità delle apparecchiature radio; la notifica degli organismi di valutazione della conformità; la sorveglianza del mercato, il controllo delle apparecchiature radio e la procedura di salvaguardia; la commissione consultiva e il comitato; le disposizioni sanzionatorie; e le disposizioni transitorie e finali;

rilevato che, secondo la relazione illustrativa del Governo, lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 6 agosto al 30 settembre 2015 e che sono pervenuti quattro contributi di organismi notificati e associazioni di categoria;

valutata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo, rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2014/53/UE in recepimento e al decreto legislativo n. 269 del 2001, attuativo della precedente direttiva 1999/5/CE, di cui si prevede l'abrogazione;

valutata, in particolare:

- la scelta operata nello schema di decreto, relativa alla "lingua facilmente comprensibile" (articoli 10, 12 e 13 della direttiva), di imporre la redazione delle informazioni almeno in italiano, mentre la documentazione tecnica alternativamente in italiano o in inglese;

- la scelta operata nello schema di decreto, di attribuire ad Accredia il compito di notifica degli organismi di valutazione della conformità, salva la competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione (ISCTI), interno al Ministero dello sviluppo economico,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali